

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

---

Seduta n. 313

INTERROGAZIONI

34° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 GENNAIO 2006

---

**Presidenza del presidente PEDRIZZI**

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 6
BRUNALE (DS-U) . . . . .	5
CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze . . . . .	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	7

---

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

*I lavori hanno inizio alle ore 10,40.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02320, presentata dal senatore Brunale.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, leggerò quanto preparato dagli Uffici nel breve tempo a disposizione dopo la sollecitazione del senatore Brunale.

Con il documento di sindacato ispettivo in esame l'onorevole interrogante ha richiesto le seguenti informazioni: la presentazione, da parte dei concessionari affidatari della attivazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, delle garanzie fideiussorie, nei tempi e con le modalità previsti dalla convenzione di concessione; l'effettuazione dei versamenti relativi al prelievo erariale unico (di seguito, PREU) e del canone di concessione; gli eventuali procedimenti amministrativi e/o giudiziari volti ad accertare le condizioni per la revoca della concessione; i dati amministrativi sugli apparecchi con vincite in danaro; i dati relativi al funzionamento della rete telematica.

In particolare, per quanto concernente la presentazione di garanzie fideiussorie da parte dei concessionari di cui trattasi, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che l'articolo 20 della convenzione di concessione, nell'indicare le tipologie di garanzie necessarie affinché i soggetti interessati possano ottenere la nominata concessione, dispone che gli stessi prestino specifiche garanzie allo scopo di assicurare il rispetto degli impegni assunti, sia a livello di predisposizione delle infrastrutture dedicate per il collegamento dei punti di accesso al sistema di elaborazione, sia al tempestivo ed esatto versamento del PREU e del canone di concessione. Ciò al fine di garantire la corretta esecuzione delle attività e delle funzioni affidate. Al riguardo, detta Amministrazione ha fatto presente che tutti i soggetti concessionari hanno prestato le adeguate garanzie fideiussorie, secondo le modalità previste dal citato articolo 20, comma 1, della convenzione di concessione.

Per quanto, più in particolare, attiene alla garanzia prevista al successivo comma 4 dell'articolo 20, detta convenzione prevede un aggiornamento nel termine di 15 giorni dalla scadenza di ogni semestre, da computarsi a partire dal 1° luglio 2005, secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 20. Di talché, l'ultimo giorno utile per l'aggiornamento della menzionata garanzia, sulla base dei nuovi criteri, cade il giorno 15 del mese di gennaio 2006. L'Amministrazione dei Monopoli

di Stato ha, in proposito, già comunicato ai concessionari di predisporre quanto necessario al relativo aggiornamento.

In relazione all'effettuazione dei versamenti del PREU e del canone di concessione, i Monopoli di Stato hanno sottolineato la coesistenza di situazioni differenziate tra i concessionari. La maggior parte di questi risulta, infatti, essere in regola con i versamenti. Si verificano, tuttavia, temporanee situazioni di ritardo, imputabili a difficoltà obiettive nella raccolta del PREU per quei concessionari che, non avendo completato il collegamento di tutti gli apparecchi gestiti, installati presso esercizi, ha dovuto procedere alla contabilizzazione del PREU utilizzando, nei mesi scorsi, le regole relative al pagamento forfetario (che ingenerano contenziosi con gli operatori incaricati della raccolta che movimentano, fisicamente, le somme residue). In tali casi, tuttavia, l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, nel bilanciamento degli interessi in gioco, ha ritenuto, per il momento, ed attesa la permanenza di idonea copertura fideiussoria, prioritaria l'esigenza di assicurare, nella maggior parte delle situazioni critiche emerse, il progressivo rientro delle somme non puntualmente liquidate.

Per quanto attiene, invece, all'esistenza di procedimenti amministrativi volti all'accertamento di eventuali inadempienze da parte dei concessionari o dell'esistenza delle condizioni di revoca delle concessioni, i Monopoli di Stato hanno inteso valutare, in ciascuna singola situazione, una specifica azione amministrativa in grado di garantire la difesa effettiva degli interessi pubblici in gioco, vale a dire il consolidamento dell'offerta legale ed il controllo sostanziale del mercato. A tal fine, in tutti i casi nei quali si sia reso necessario, gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato hanno tempestivamente utilizzato gli strumenti previsti, all'articolo 17, dalla stessa convenzione di concessione.

I Monopoli di Stato hanno effettuato e stanno ancora effettuando numerose ispezioni, protraendole per tutto il tempo che si riterrà necessario, presso le sedi tecniche, amministrative e commerciali delle imprese concessionarie. Peraltro, lo strumento dell'ispezione si è dimostrato molto efficace ai fini del raggiungimento della puntuale e rapida definizione delle pendenze esistenti, nel rispetto dei richiamati obiettivi di difesa degli interessi pubblici e di controllo del mercato.

Per quanto concerne i dati amministrativi sugli apparecchi con vincite in danaro e sui collegamenti alla rete telematica, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha fornito la situazione più recente in un apposito prospetto che si allega, ai fini di un'agevole consultazione. Detti dati evidenziano come, in buona sostanza, il collegamento in rete degli apparecchi sia completato ed operativo. Ad ulteriore informazione, i Monopoli di Stato, con comunicazione del 25 ottobre 2005 e con successive comunicazioni ed istruzioni operative, hanno notificato ai concessionari che, a decorrere dal 1° novembre 2005, ciascun apparecchio installato presso esercizi e non ancora collegato alla rete telematica avrebbe dovuto essere rimosso e collocato in magazzino. Contestualmente, la predetta Amministrazione ha definito un programma di controlli mirati, di concerto con la Guardia di Finanza, ed ha richiesto l'installazione di apparecchiature

di rete anche presso i magazzini dei concessionari, onde poter effettuare, con le specifiche previste per il collegamento telematico, controlli a campione sull'effettiva inattività degli apparecchi non installati.

Consegno il prospetto cui facevo riferimento prima, che è a disposizione dell'interrogante e dell'intera Commissione.

BRUNALE (*DS-U*). Signor Presidente, desidero subito ringraziare il Sottosegretario per il cortese riscontro alle mie sollecitazioni. Debbo tuttavia dichiararmi insoddisfatto della risposta che mi è stata fornita.

Già il disegno di legge finanziaria per il 2006 conteneva una proroga dei termini per il collegamento in rete fino al 1° luglio 2006. Noi – io in modo particolare, visto che l'interrogazione è firmata dal sottoscritto – abbiamo ritenuto di dover segnalare una situazione sconosciuta e della quale abbiamo letto solo sulla stampa specializzata: i concessionari non avevano rispettato le condizioni previste nella convenzione di concessione. A tale situazione si è giunti vuoi per difficoltà oggettive (penso al problema del collegamento in rete degli apparecchi), vuoi anche per le difficoltà nella riscossione del PREU a causa delle resistenze che i concessionari trovano direttamente nei gestori.

L'aspetto che tuttavia preoccupa maggiormente il sottoscritto, e che in qualche misura emerge anche oggettivamente dal contenuto della risposta che lei ha fornito poc'anzi, concerne soprattutto la coesistenza di situazioni differenziate tra i concessionari, la maggior parte dei quali si asserisce essere in regola con i versamenti. Ciò ha dato luogo ad una iniziativa dell'Amministrazione per un progressivo rientro di questi soggetti da una situazione di esposizione verso l'Erario a mio modo di vedere tardiva. Ricordo infatti che le regole stabilite dal bando di concessione erano estremamente chiare e prevedevano la revoca della stessa concessione nei casi più gravi.

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in modo assolutamente comprensibile e in qualche misura anche condivisibile, ha cercato di consolidare i soggetti dal punto di vista imprenditoriale, proprio per garantirsi interlocutori seri ed affidabili rispetto al flusso di entrate da garantire alle casse dello Stato derivanti da tale attività. Tuttavia, è proprio questo aspetto che mi ha lasciato stupito ed amareggiato, perché rimango convinto che una quota di concessionari, seppure probabilmente minoritaria, ha adottato un comportamento differente rispetto a quello assunto dalla maggioranza. Questa differenziazione non è dovuta soltanto a fattori oggettivi, ma a scelte compiute dai singoli concessionari, che possono perfino aver danneggiato (ovviamente non sono in grado di dimostrarlo pienamente) gli interessi dell'Erario e, più in generale, dello Stato.

Anche se mi dichiaro insoddisfatto, ciò non vuol dire che nel suo insieme l'azione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sia stata superficiale, ma solo che si doveva cercare, nei limiti del possibile, di garantire un'osservanza molto più attenta e rigorosa delle regole istituzionali che i soggetti imprenditoriali sono chiamati a rispettare a garanzia

della credibilità dell'Amministrazione stessa e, in seconda battuta, del Governo e del Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Brunale che, pur dichiarandosi insoddisfatto, offre comunque un contributo importante al buon andamento dell'Amministrazione pubblica.

Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,55.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONE**

BRUNALE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

lo «Schema di convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse» così recita:

all'articolo 20, comma 4 (Garanzie): «La terza cauzione, da prestare a partire dalla data di inizio delle attività di conduzione della rete, fissata con il provvedimento di AAMS di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), è valida, per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio emersi anche successivamente alla scadenza della concessione, fino ai due anni successivi a partire dalla data di scadenza della concessione stessa o della sua eventuale proroga, di cui all'articolo 13, comma 2, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. L'importo, fino al 30 giugno 2005, è determinato applicando la seguente formula: valore in euro = 3.000.000 + (numero di apparecchi collegati alla data di inizio delle attività di conduzione della rete x 1300). Tale importo è successivamente aggiornato secondo le modalità di cui al comma 5. La cauzione è prestata a garanzia della predisposizione, entro il 1° ottobre 2005, delle infrastrutture dedicate per il collegamento dei punti di accesso al sistema di elaborazione, della corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate nonché del tempestivo ed esatto versamento del PREU e del canone di concessione»;

l'articolo 20, comma 5 (Garanzie), del predetto schema di concessione recita: «L'importo della cauzione di cui al comma 4 è aggiornato entro quindici giorni dal termine di ogni semestre, a partire dal 1° luglio 2005, ed è determinato applicando la seguente formula: valore in euro = 2.000.000 + (importo del PREU maturato nel semestre precedente per gli apparecchi da gioco collegati alla rete telematica/2,8)»;

l'articolo 27 del predetto schema di concessione recita: «1. *omissis*;

2. Ferma restando la procedura di revoca dei nulla osta per gli apparecchi nonché ogni altra più grave sanzione nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, in caso di inadempimento agli obblighi relativi all'attivazione della rete sono previste le seguenti penali: a) nel caso in cui il concessionario non completi l'avviamento della rete telematica nel termine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è applicata una penale di 10.000 (diecimila) euro per ogni giorno di ritardo; b) nel caso in cui un conces-

sionario non completi l'attivazione della rete telematica nel termine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), è applicata una penale di 20.000 (ventimila) euro per ogni giorno di ritardo; *c*) *omissis*; *d*) *omissis*;

3. Nel caso di inadempimento agli obblighi relativi alla conduzione della rete, sono previste le seguenti penali: *a*) ferme restando le più gravi sanzioni ivi previste in caso di mancato collegamento della quota residua di apparecchi di cui all'articolo 3, comma 3, a partire dalla data di inizio della attività di conduzione della rete, è applicata una penale di 5 (cinque) euro per ogni giorno di ritardo per ogni apparecchio non collegato; *b*) *omissis*; *c*) in caso di ritardato versamento del PREU è applicata una penale pari al 10 per cento dell'importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L'importo complessivo della penale è ridotto del 30 per cento se il concessionario provvede al versamento del PREU e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di AAMS; *d*) in caso di ritardato versamento del canone di concessione di cui all'articolo 8 è applicata una penale pari al 10 per cento dell'importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L'importo complessivo della penale è ridotto del 30 per cento se il concessionario provvede al versamento del canone di concessione e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di AAMS;

4. le penali di cui al precedente comma 3, lettera *b*), verranno determinate ed applicate a partire dal 1° luglio 2005. Entro tale data un'apposita commissione tecnica, composta da tre esperti esterni ad AAMS, definirà le procedure ed i criteri per la rilevazione, il calcolo e l'arrotondamento delle penali di cui all'allegato 3;

5. *omissis*»;

l'articolo 3 del predetto schema di concessione recita: «1. Il concessionario, relativamente all'attivazione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, che si impegna a completare entro il 31 ottobre 2004, è tenuto: *a*) *omissis*; *b*) ad assicurare l'avviamento della rete telematica – a partire dal quale AAMS stabilisce la data di inizio del procedimento di collaudo di cui all'articolo 16, comma 1) – entro il sessantacinquesimo giorno della data di pubblicazione dell'elenco dei concessionari, secondo i criteri definiti nel capitolato tecnico; *c*) *omissis*; *d*) a completare l'attivazione delle rete entro il 31 ottobre 2004: 1. rendendo disponibile la configurazione di rete prevista dalle specifiche tecnico-funzionali; 2. collegando alla rete telematica tutti gli apparecchi del lotto iniziale di apparecchi di gioco indicati nella sezione 1 della dichiarazione iniziale, allegato 3 al capitolato d'oneri; 3. installando o collegando alla rete telematica un numero di apparecchi almeno pari a quelli indicati nella sezione 2 della dichiarazione iniziale, allegato 3 al capitolato d'oneri; 4. collegando inoltre tutti gli apparecchi, se aggiuntivi a quelli di cui al punto 3, per i quali il concessionario sia in possesso di nulla osta e che risultino già installati;

2. *omissis*;

3. Il concessionario che, per motivi esclusivamente tecnici non dipendenti dalla responsabilità propria o dell'esercente, non sia stato in grado di collegare tutti gli apparecchi di cui al comma 1, lettera *d*), punti 3 e 4, può



egualmente comunicare formalmente il completamento dell'attivazione della rete di cui al comma 2, lettera *b*), purché abbia comunque collegato alla rete telematica almeno il 95 per cento degli apparecchi citati; il concessionario è tenuto, comunque, a collegare il residuo 5 per cento degli apparecchi entro e non oltre il 31 dicembre 2004, pena la revoca della concessione»;

alla luce di tali disposti amministrativi, conseguenti alle leggi in vigore, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) configura correttamente i concessionari di rete come garanti del flusso di denaro derivante dal Prelievo erariale unico sugli incassi realizzati dagli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6 dell'art. 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

con l'attuazione della vigente disciplina sarebbe insorto il fenomeno di un crescente disagio da parte dei concessionari per l'elevata insolubilità dei gestori degli apparecchi alle scadenze previste per il pagamento del PREU;

il comma 6 dell'art. 66 del disegno di legge finanziaria 2006, Atto Senato n. 3613, in corso d'esame, di fatto concede una proroga per l'obbligo del collegamento in rete degli apparecchi sopra citati fino al 1° luglio 2006;

l'art. 66, comma 6, lettera *c*), dello stesso disegno di legge finanziaria reca disposizioni che prevedono di poter destinare agli stessi concessionari un ulteriore incentivo economico fino ad un importo massimo dello 0,5% delle somme giocate, da finanziarsi attraverso l'aumento del canone di concessione dallo 0,3% allo 0,8%;

è prerogativa del Parlamento conoscere in dettaglio i comportamenti fin qui tenuti in materia dai dieci concessionari cui è stato affidato tale delicato compito al fine di verificarne l'efficienza e il grado di adesione ai canoni stabiliti dalle convenzioni che sono state pattuite,

l'interrogante chiede di sapere:

se ogni concessionario abbia presentato ad AAMS le necessarie ed effettive garanzie fideiussorie, comprensive del loro aggiornamento, nei tempi e nei modi previsti dallo schema di convenzione le cui parti più significative sono state richiamate in premessa;

se i versamenti quindicinali siano sempre stati effettuati con puntualità;

se siano stati intrapresi, a qualsiasi titolo, procedimenti amministrativi e/o giudiziari, volti ad accertare le condizioni per la revoca della concessione a soggetti ritenuti inadempienti e il loro eventuale corso;

quale sia, al 30 giugno 2005, per ogni concessionario autorizzato, il numero complessivo dei nulla osta rilasciati, il numero complessivo degli apparecchi operanti, il numero complessivo delle dismissioni, il numero complessivo degli apparecchi in magazzino;

quali siano, al 30 giugno 2005, per ogni concessionario autorizzato, il numero complessivo degli apparecchi collegati con lettura telematica e la loro reale continuità di collegamento e il numero complessivo degli apparecchi operanti con lettura non telematica.

(3-02320)



